Insegne frontali











lettere singole



iscrizioni dipinte









Insegna a bandiera

Insegna angolare

Vetrofania

Filamento neon









Totem

Vetrine

Preinsegna-Bacheca

Cavalletto

Tenda









Boiserie



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI SETTORE URBANISTICA

PIANO DI DECORO URBANO

NORME GUIDA DELL'IMMAGINE URBANA

APPENDICE ALL'ART. 35 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

REGOLAMENTO SUI MEZZI PUBBLICITARI E ARREDO URBANO

SETTORE URBANISTICA		
I L TECNICO INCARICATO:		IL DIRIGENTE DEL SETTORE URBANISTICA:
Arch. Maurizio Pugliese corso Alfieri n. 185, Asti		
IL SINDACO:	L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA:	IL SEGRETARIO COMUNALE:
	APPROVATO CON D.C.C. N°	_DEL

INDICE

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1 Disposizioni generali d'intervento
- Articolo 2 Modalità tecniche di presentazione
- Articolo 3 Ambiti di applicazione
- Articolo 4 Edifici
- Articolo 5 Valore storico ambientale del tessuto urbano
- Articolo 6 Classificazione dei mezzi pubblicitari
- Articolo 7 Sorgente luminosa
- Articolo 8 Criteri di collocazione

Titolo II - Indicazioni puntuali

- Articolo 9 Insegne frontali (F)
- Articolo 10 Insegne angolari (A)
- Articolo 11 Insegne a bandiera (B)
- Articolo 12 Insegne sul terreno, totem (T)
- Articolo 13 Insegne temporanee: bandiere, gonfaloni, striscioni, e stendardi mobili
- Articolo 14 Impianti su elementi di arredo urbano: preinsegne o bacheche, cavalletti e tende
- Articolo 15 Vetrine e boiserie
- Articolo 16 Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 17 Tempi di validità e rinnovo dell'autorizzazione
- Articolo 18 Decadenza, revoca dell'autorizzazione e rimozione
- Articolo 19 Sanzioni
- Articolo 20 Norme transitorie e finali

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DISPOSIZIONI GENERALI D'INTERVENTO

Il Regolamento disciplina la distribuzione dei mezzi pubblicitari sul territorio comunale limitatamente agli ambiti elencati all'art. 3, nel rispetto della normativa del *Nuovo codice della strada (D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 e s. m. ed i.) e del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.P.R. del 16/12/1992, n. 495 e s. m. e i.) e D. Lgs. 15/11/1993, n. 507 e s. m. ed i.*

La collocazione, temporanea o permanente, nel territorio comunale di qualsiasi mezzo pubblicitario, visibile dagli spazi pubblici, anche se consistente in modifiche di pubblicità preesistente o se oggetto di voltura, è subordinata alla preventiva autorizzazione in conformità alle seguenti disposizioni a carattere tecnico ambientale elaborate al fine del riordino formale nel territorio.

L'autorizzazione è precaria ed è revocabile in qualunque momento la Civica Amministrazione lo ritenga opportuno per il verificarsi di: inottemperanza al Regolamento o di situazioni ritenute ostative, derivando dal permanere dell'impianto pregiudizio a diritti od interessi generali.

I mezzi pubblicitari completi di scritte, marchi, logotipi o simboli possono risultare:

- di esercizio, atti a segnalare la sede di attività commerciali, artigianali, professionali, industriali e di servizio;
- non di esercizio a carattere generale per far conoscere e diffondere, attività, simboli e prodotti di natura commerciale, artigianale, professionale, industriale e di servizio.

Le insegne pubblicitarie di esercizio installate all'interno di aree non visibili dallo spazio pubblico non sono sottoposte alla preventiva autorizzazione comunale.

Articolo 2

MODALITA' TECNICHE DI PRESENTAZIONE

Prima di installare o modificare qualsiasi pubblicità gli interessati devono presentare, agli uffici tecnici comunali preposti, domanda in duplice copia, di cui una in bollo, sui moduli forniti dall'ufficio.

La domanda può essere anche cumulativa per tipologie analoghe purché riferito alla medesima località.

Per le forme pubblicitarie che dovranno essere installate su aree ed edifici sottoposti al vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, o della Regione Piemonte o altro ente delegato, dovrà essere preventivamente acquisito, a cura dell'interessato, il parere scritto favorevole di detti Enti che dovrà essere allegato alla stessa domanda.

Per le forme pubblicitarie che comportano la posa in opera di impianti fissi la domanda dovrà comprendere la seguente documentazione:

a) documentazione fotografica a colori (formato minimo 10x15) della posizione richiesta. Per

le collocazioni su edifici, le fotografie devono risultare tali da consentire una completa visione del basamento e facciata, almeno da terra alla prima fascia marcapiano, con gli eventuali altri impianti pubblicitari esistenti;

- b) due copie del progetto:
 - disegni del mezzo pubblicitario, con precisazione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50;

ed inoltre

- per l'installazione su edificio: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:100, della facciata interessata, o adeguata porzione di essa, corredato dei riferimenti architettonici (aperture, cornici, fasce, materiali, ecc.); per le insegne a bandiera deve essere indicata anche la larghezza della via, la natura del marciapiede (rialzato o a raso) e la relativa larghezza;
- per le collocazioni su terreno: rilievo quotato, in scala non inferiore a 1:500, della porzione di area interessata con l'indicazione dell'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi, quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici ecc...;
- per i murales o trompe-l'oeil: parere preventivo rilasciato dall'ufficio tecnico comunale preposto all'arredo e immagine urbana;
- c) titolo di disponibilità (nulla osta dell'amministratore in caso di condominio) dell'edificio o dell'area interessata:
 - d) per l'installazione di qualsiasi impianto pubblicitario luminoso o illuminato sul suolo o su edifici è necessario allegare fotocopia del certificato C.C.I.A.A. della ditta costruttrice dell'impianto dove è riportata l'abilitazione alla *Legge 46/1990*.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione il richiedente dovrà consegnare la prescritta "dichiarazione di conformità" dell'impianto.

Trascorso il temine su indicato senza che sia stata presentata la dichiarazione di conformità si procederà alla revoca dell'autorizzazione.

Entro 90 giorni dalla data dell'autorizzazione, il titolare è tenuto a consegnare, adintegrazione e completamento della pratica, idonea documentazione fotografica dell'impianto pubblicitario installato.

In assenza di detta documentazione, ovvero la stessa facesse rilevare delle difformità tra la documentazione tecnica presentata con l'istanza e l'effettiva realizzazione e collocazione dell'impianto, l'autorizzazione potrà essere revocata.

Articolo 3

AMBITI Di APPLICAZIONE

Il presente regolamento e le sue modalità di attuazione ha carattere "prescrittivo" per l'intero territorio comunale. Gli abachi n.º 6÷12 inerenti gli elementi di arredo urbano hanno carattere "indicativo" e di "indirizzo" da applicarsi negli interventi all'intero territorio comunale. Possibili soluzioni alternative diverse da quelle indicate saranno sottoposte al parerer preventivo dell'ufficio tecnico comunale e della commissione edilizia che ne valuterà la coerenza e la conformità ai valori storici del contesto.

Articolo 4

EDIFICI

Nel presente Regolamento le norme si applicano a tutti gli edifici siti all'interno degli ambiti descritti all'art. 2, con maggiori restrizioni per quelli di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del *D. Lgs. 490/99*, la cui tutela viene esercitata dalla Soprintendenza ai Beni ambientali ed architettonici o da altri organi o istituti a ciò appositamente delegati.

Articolo 5

VALORE STORICO AMBIENTALE DEL TESSUTO URBANO

Per tutelare le risorse formali della città, valorizzandone i caratteri specifici, è necessario che la collocazione di mezzi pubblicitari tenga conto della qualità storico artistica e ambientale del tessuto urbano preesistente.

Articolo 6

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

Al fine di definire le modalità di collocazione, sugli edifici e nel contesto ambientale, i mezzi pubblicitari oggetto del presente Regolamento si articolano nel seguente modo:

I.F - INSEGNE FRONTALI, parallele alla facciata del fabbricato

- Vetrofanie e vetrografie
- Murales, trompe l'oeil
- Iscrizioni dipinte, bassorilievi, sculture, mosaici, fregi, graffiti
- Plance, placche, targhe, pannelli
- Filamento neon
- Lettere singole
- Cassonetti

I.B - INSEGNE A BANDIERA, ortogonali alla facciata del fabbricato

- Stendardi fissi, sculture
- Plance, targhe, pannelli

I.A - INSEGNE ANGOLARI, sullo spigolo del fabbricato

Cantonali o scudi

I.T - INSEGNE NEL TERRENO

Totem

I.S – INSEGNE TEMPORANEE

- Bandiere, gonfaloni, striscioni, stendardi mobili

Articolo 7

SORGENTE LUMINOSA

Corpo illuminante che diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Con riferimento alla luminosità esistono le seguenti situazioni, che verranno richiamate nelle disposizioni solo quando necessario al fine dell'inserimento formale:

- pubblicità non luminosa
- o pubblicità luminosa che a sua volta può risultare
- illuminata in modo diretto (sorgente luminosa esterna)
 riflesso (sorgente luminosa interna schermata)
- a luminosità propria (fissa, mobile, intermittente).

Qualunque altro tipo di insegna o mezzo pubblicitario a carattere innovativo per tipo, forma, tecnica, luci, ecc..., deve essere ricondotto per analogia di ingombro fisico dell'impianto alle tipologie sopra indicate, trattate normativamente negli articoli che seguono.

Articolo 8

CRITERI DI COLLOCAZIONE

Tutti gli mezzi pubblicitari devono essere sottoposti a periodici accertamenti sul loro stato di conservazione a cura degli interessati, e dagli stessi mantenuti, sempre in perfetto ordine secondo le autorizzazioni; qualora venga accertato che lo stato di conservazione non sia più rispondente alle esigenze di estetica e/o di statica, l'Amministrazione Comunale potrà richiederne il ripristino assegnando un termine. Trascorso il termine stabilito, il Comune procederà alla rimozione coattiva addebitando agli interessati le relative spese.

Tutte le strutture delle insegne di esercizio alle quali viene tolta unilateralmente efficacia pubblicitaria (copertura dell'insegna o disattivazione del messaggio) devono essere rimosse entro 60 giorni se non verrà prodotta nuova dichiarazione.

Devono essere sempre osservate le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente con particolare attenzione a non creare situazioni di potenziale pericolo alla circolazione pedonale e veicolare.

Gli impianti a carattere pubblicitario generale non di esercizio possono essere ammessi solo se esistono possibilità di collocazioni opportune in coerenza con la situazione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile del mezzo pubblicitario, anche con riferimento alle preesistenze edilizie o ai sedimi, in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino della situazione originaria.

Nei fabbricati, non possono essere collocati impianti pubblicitari su tetti (anche di bassi fabbricati), testate di portici, colonne, su balaustrate ringhiere e inferriate decorate o comunque di pregio, su fregi, cornici o qualunque altro elemento architettonico atto a caratterizzarne l'immagine, non sono ammessi impianti pubblicitari di alcun tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

Non devono essere occupati i vani delle finestre salvo che per le vetrofanie ed i pannelli paravista nel rispetto delle norme di natura igienico edilizia.

Non è ammesso l'inserimento di nuove vetrinette mobili se non in caso di progettazione coordinata per ambiti o ripristino di preesistenza storica.

La luminosità propria o portata, fissa, in movimento e/o dissolvenza, se presente, deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo; sono vietate le luci a rapido movimento o intermittenti, in un raggio di metri 15 dagli impianti semaforici è vietato, per le insegne a bandiera, l'inserimento di luci di colore rosso, giallo e verde.

Per tutti gli elementi pubblicitari (insegne, targhe, corpi illuminanti, ecc.) di pregio per disegno ed esecuzione è possibile derogare dalle norme del Regolamento quando tali elementi, rientrano in una logica di mantenimento filologico.

TITOLO II - INDICAZIONI PUNTUALI

Articolo 9

INSEGNE FRONTALI

Sui fabbricati è ammesso inserire insegne frontali di esercizio, scegliendone attentamente la tipologia e le caratteristiche in funzione della situazione ambientale preesistente.

- VETROFANIE, VETROGRAFIE

Le vetrofanie sono inseribili sulle vetrate dei serramenti regolarmente autorizzati purché la composizione e le tecniche di esecuzione siano accuratamente studiate e descritte nel progetto.

Devono essere evitate realizzazioni con lettere adesive che presentino, eccesso di informazioni, soluzioni precarie o disordinate, preferibilmente disposate ad epigrafe, a pacchetto o a bandiera.

Le vetrografie (smerigliatura, incisioni ad acido o a mola, pitture colorate o monocromatiche), devono essere studiate e realizzate con progetto.

La superficie complessiva non deve superare il 20% della vetrina.

- MURALES, TROMPE L'OEIL

Negli edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del *D. Lgs. 490/99* sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Sono ammissibili sulle pareti cieche degli edifici forme di pubblicità contenuta in decorazioni a trompe l'oeil e murales.

Il progetto, di buona qualità formale e attento alla situazione ambientale, deve integrarsi in modo coordinato con la superficie disponibile della parete.

La superficie tassata per la pubblicità sarà individuata dalla minima figura piana che racchiude le parti di riferimento pubblicitario.

Il messaggio pubblicitario deve essere inferiore al 10% della superficie decorata.

- ISCRIZIONI DIPINTE, BASSORILIEVI, SCULTURE, MOSAICI, FREGI, GRAFFITI

Negli edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del *D. Lgs. 490/99* sono ammissibili, per attività di esercizio, solo soluzioni di elevata qualità formale di massima riferibili a restauro, recupero o ripristino di preesistenze coerenti.

Sono ammesse anche soluzioni, da realizzarsi con contenuti e tecniche definiti di volta in volta in relazione alla situazione edilizia. Trattandosi di interventi che modificano la situazione edilizia, sono assoggettati anche alle relative specifiche procedure.

La superficie occupata deve comunque essere inferiore o uguale a mq 3,00.

- PLANCE, PLACCHE, TARGHE, PANNELLI

- Plance, placche, targhe, pannelli, non illuminati

In metallo dipinto o smaltato, legno, ceramica, pietra, plexiglas, risultano compatibili purché collocati solo al piano terreno:

- nelle aperture con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti. Nelle finestre sono inseribili, senza sporgenza alcuna, paravista sui davanzali e totalmente in materiale traslucido, max. pari a cm. 60, a condizione che non vengano occultati infissi decorati o inferriate di pregio, non sono accettate soluzioni con scritte e loghi precarie o disordinate;
- nei pieni murari, in assenza di decorazioni o elementi architettonici quali cornici, fasce, ecc..., immediatamente sopra le forature, con larghezza ad esse uguale, salvo che in presenza di cornici ove la larghezza sarà determinata dal loro filo esterno.
- non sono ammesse insegne continue e/o soluzioni passanti a collegamento di più aperture, sono possibili solo ripristini di quelle esistenti storicamente documentabili, se di pregio per disegno ed esecuzione, in una logica di mantenimento filologico.

Nel rispetto della natura e del tipo di paramento esterno, sono ammesse anche piccole targhe tradizionali (metallo smaltato o dipinto, vetro, ceramica, legno, plexsiglass ecc.) di superficie inferiore a m² 0,50, in posizione libera, purché di forma coerente e proporzionata allo spazio disponibile. Possono essere inserite **targhe professionali** (=< cm 40x30) di forma, materiali e grafica qualificati; nel caso siano più di una dovranno risultare coordinate in un unico tipo.

- Plance, placche, targhe, pannelli, illuminati da sorgenti luminose esterne ad essi Le insegne possono essere illuminate da fari o luci esterni ad esse.

Per tutti i tipi di edificio, compresi bassi fabbricati e muri di recinzione, sono ammessi impianti di illuminazione di tipo particolarmente studiato per garantire un arredo coerente anche ad impianto spento.

Per la parte basamentale degli edifici sono possibili le seguenti soluzioni:

- collocazione di lampade tipo "applique", globi, lanterne sul paramento murario, ad un'altezza minima di m. 2,80 e sporgenza max. di cm. 35;
- collocazione di lampade tipo faretti, sul paramento murario, sopra le forature, ad un'altezza minima di m. 2,80 in presenza di marciapiedi rialzati o aree pedonali e m. 3,50 in mancanza degli stessi, con sporgenza max. di cm. 70 e larghezza massima di cm. 26;
- collocazione di elementi illuminanti in sedi particolari (cornici, riseghe, alloggiamenti) con apposito progetto per la valorizzazione di insegne e basamento.

- Plance, placche, targhe, pannelli, con sovrapposizione di filo neon o di lettere singole

Le insegne di esercizio, possono essere messe in evidenza mediante la sovrapposizione di filo neon o di lettere singole luminose, ottenendo contemporaneamente l'occultamento di tutti gli elementi di elettrificazione, salvo che nelle aperture esista la possibilità di inserimento senza sporgenza alcuna dal filo della facciata.

Questa soluzione può essere adottata solo per l'interno dell'esercizio o inserita nel vano vetrina, assolutamente all'interno del filo di facciata.

- FILAMENTO NEON

Gli impianti pubblicitari in filamento neon (non a tubi paralleli) sono ammissibili solo nelle aperture o all'interno dell'esercizio con forma e dimensioni coerenti con le partiture dei serramenti, con particolare attenzione al messaggio, al supporto ed alle dimensioni, nel rispetto dei caratteri architettonici e formali presenti.

Non è ammissibile nei pieni murari.

- LETTERE SINGOLE

Tali insegne sono:

- inseribili nelle aperture nel rispetto delle partiture dei serramenti;
- nei pieni murari, sono ammesse se limitate alle parti basamentali del fabbricato, inserite coerentemente nella composizione di facciata secondo criteri di rispetto delle tipologie e decorazioni architettoniche, in maniera ordinata all'interno della proiezione degli stipiti.
- Lettere singole non luminose

Sono ammesse lettere singole, in bronzo, rame, pietra, plexiglas, legno, ceramica, ecc. di spessore non superiore a cm. 6, per le sole attività insediate, purché realizzate con materiali e tecniche coerenti alle facciate e collocate nel rispetto dei particolari caratteri formali architettonici presenti nelle seguenti situazioni:

- Lettere singole illuminate in modo diretto e a luce riflessa o schermata

Tali insegne risultano inseribili in maniera analoga alla tipologia di cui al precedente punto

Gli elementi di elettrificazione (trasformatori, scatole, cavi, ...) devono essere occultati o sistemati in posizioni accettabili, con effetto ordinato non casuale.

La sporgenza massima dal filo della facciata, supporti e zanche escluse, non può essere superiore a cm. 12.

- Lettere singole a luce interna

La presenza di elementi illuminanti dentro lettere realizzate totalmente in materiale plastico traslucido le rende però non coerenti con gli edifici di interesse storico-architettonico vincolati ai sensi del *D. Lgs.*

490/99 ove pertanto tali soluzioni non sono ammesse.

- CASSONETTI

Luminosi o no non sono ammessi di nessuna tipologia: frontale, angolare o bandiera. Sono collocabili solo all'interno dell'esercizio. I cassonetti su pali non sono ammessi.

Articolo 10

INSEGNE ANGOLARI (A)

Cantonali o scudo luminose (non propria) o no, sono ammesse se inserite nel rispetto della composizione di facciata, con attenzione alle scansioni delle masse, agli effetti di orizzontalità e verticalità delle aperture.

La superficie deve essere =< 1,00 mq.

Articolo 11

INSEGNE A BANDIERA (B)

Sui fabbricati è possibile inserire insegne a bandiera di esercizio.

Deve essere rivolta particolare attenzione progettuale alla struttura di supporto.

Nelle tipologie di stendardi fissi, sculture e plance, targhe, pannelli, possono essere inseriti elementi illuminanti purché progettati contestualmente all'insegna e non casualmente aggiunti.

Non sono ammesse le tipologie a cassonetto, neon, lettere scatolate.

INGOMBRI

Le insegne a bandiera devono:

- scostarsi dagli spigoli degli edifici di una misura pari almeno allo sbalzo; qualora non fosse possibile per la presenza di aperture e/o decorazioni architettoniche di una misura comunque non inferiore di 50 centimetri;
- avere sporgenza massima di cm. 80;
- essere collocate sugli edifici:
- a) ad altezza da terra compresa tra m. 3,50 e m. 6,00 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento orizzontale;
- b) ad altezza da terra superiore a m. 3,50 dal livello del marciapiede per le insegne ad andamento verticale; lo sviluppo verticale non deve superare mai il filo inferiore della cornice di gronda.

In entrambe le soluzioni in presenza di marciapiedi rialzati od in aree pedonali l'altezza minima può essere ridotta a m. 3,00.

Le insegne a bandiera atte ad individuare servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari) anche nella tipologia cassonetti luminosi, se realizzate secondo le direttive emanate dagli enti preposti, possono derogare rispetto ai parametri del presente articolo.

Non sono mai ammesse insegne a bandiera esterne nella parte bassa dell'edificio interessata dai portici salvo che per segnalare la presenza di servizi primari di pubblica utilità (ospedali, trasporti, polizia, tabacchi e similari).

Articolo 12

INSEGNE SUL TERRENO (T)

Le insegne isolate nel terreno (totem) accuratamente progettate in funzione della situazione circostante, dello spazio utile disponibile e delle visuali, devono risultare rifiniti in modo accurato su tutte le fronti.

Possono essere collocate insegne isolate di esercizio solo su terreno privato con dimensioni, forma e materiali coerenti con l'ambiente, quando sia dimostrata la difficoltà di inserimento o l'inefficacia di quelle frontali o a bandiera.

- TOTEM

I totem di fruizione pedonale devono lasciare uno spazio libero per il passaggio di almeno m. 1,50 intorno all'intero perimetro della proiezione sul pavimento. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di circolazione devono essere progettati e realizzati con particolare attenzione a non provocare situazioni di pericolo, del cui evento comunque sarà sempre responsabile il proprietario richiedente o avente titolo. In prospicienza di edifici vincolati ai sensi del *D.Lgs. 490/1999* possono essere collocati solo manufatti di modesto impatto ed accurata realizzazione, potranno essere utilizzati temporaneamente per segnalare manifestazioni di interesse commune. Detti totem, di dimensione massima di m. 2,20 di altezza e di m. 0,70 di base, potranno essere collocati secondo un piano da predisporre a cura dell'ufficio tecnico comunale preposto all'immagine e arredo urbano che dovrà anche accertarne la rispondenza delle loro caratteristiche formali allo scenario urbano.

7

Articolo 13

INSEGNE TEMPORANEE

Bandiere, gonfaloni, striscioni e stendardi mobili

Gli striscioni attraverso le vie sono consentiti in occasione di manifestazioni a carattere temporaneo quali congressi, fiere campionarie, gare sportive e possono restare nella stessa posizione da 5 giorni prima dell'inizio della manifestazione sino a 5 giorni dal termine della stessa. Gli striscioni non possono risultare in numero superiore a due per ogni isolato e comunque a distanza reciproca inferiore a m. 40. L'altezza da terra deve risultare superiore a m. 5 e la collocazione, simmetrica rispetto alla mezzeria della via, perpendicolare al senso di marcia.

Esclusivamente in situazioni eccezionali per le attività, quali cessazioni dal commercio o cambio di esercizio, possono essere collocati in modo ordinato e di piatto, per un tempo massimo di 30 giorni, teli pubblicitari o similari, sulle porzioni di facciata relative all'attività interessata.

Le bandiere, gli stendardi ed i gonfaloni in materiale tessile o similare, possono essere inseriti anche per manifestazioni temporanee di interesse generale quali fiere, saloni, congressi, purché colori, dimensioni e tipologie siano studiati attentamente in funzione di ogni particolare situazione.

Per la pubblicità privata possono essere ammessi, con attenzione al sito, alle visuali ed alla viabilità, invece di altri tipi di insegne.

Eccezionalmente possono anche essere accettate soluzioni per collocazioni di stendardi, gonfaloni e similari (addobbi, festoni o luminarie) trasversali alle vie, in occasione di particolari momenti o manifestazioni, purché esista un progetto unitario atto a consentire una valutazione complessiva dell'intervento; in tal caso, in analogia con gli striscioni, l'altezza minima da terra sarà di m. 5,00 e la collocazione, perpendicolare al senso di marcia dei veicoli, simmetrica rispetto alla mezzeria della via. Bandiere, stendardi e gonfaloni sono ammissibili purché collocati in posizioni e con altezza e/o sporgenza

Articolo 14

IMPIANTI SU ELEMENTI DI ARREDO URBANO

E' vietato collocare supporti per affissioni né cartelli pubblicitari nelle aree verdi di parchi e giardini, su fioriere, orologi, cassoni e cestini per rifiuti, campane raccolta vetro, panchine, parapetti e balaustre stradali, dissuasori, portabici, pensiline, lampioni ed altri manufatti assimilabili, salvo che in una linea progettuale appositamente studiata in origine, coerente al decoro e alla coerenza dell'insieme della città.

A.U. 1. PREINSEGNE, BACHECHE

tali da non creare ostacoli alla viabilità.

Preinsegne, bacheche: indicatori di attività con frecce direzionali, realizzati secondo un unico progetto

grafico, devono essere collocati su sostegni laterali unitari di altezza massima pari a m. 2,50. Ogni mezzo deve avere un massimo di 10 indicatori di attività. La progettazione di detti elementi deve comunque rispondere alle indicazioni del *Codice della Strada* e del Regolamento d'applicazione.

A.U. 2. CAVALLETTI

Sono ammessi solo per risolvere problematiche di rintracciabilità, legate all'apertura di nuove attività o al cambio di gestione e connesse esclusivamente alla viabilità pedonale. E' prevista la posa temporanea, in numero massimo di 2, per una durata massima di 3 mesi.

A.U. 3. TENDE

L'installazione di tende solari a pantalera o a capotte è consentita ai titolari di esercizi posti al piano terreno, purchè contenute nella proiezione verticale degli stipiti, ad un'altezza non inferiore a m. 2,20 da terra e con una sporgenza massima di m. 2,00 inferiore di almeno cm. 20 rispetto alla larghezza del marciapiede, possono essere interessate da scritte pubblicitarie di esercizio, purchè di superficie contenuta in mq. 0,50. Le tende da collocare su differenti vetrine di un medesimo prospetto dovranno essere progettate e realizzate con materiali, forme e colori coordinati.

Articolo 15

VETRINE E BOISERIE

Sono ammessi gli infissi di legno naturale (non laccature colorate) e di ferro a disegno semplice verniciati di colore ferromicaceo o altro colore scuro che bene si armonizzi con la facciata su cui deve inserirsi.

Sono invece sempre esclusi gli infissi in alluminio, acciaio inox, in pvc o in altri materiali plastici. Non sono ammessi neanche infissi in alluminio elettrocolorato. Sono escluse innovazioni che comportino installazioni di vetri a specchio o disegni di serramenti diversi da quelli riscontrabili nelle tipologie locali quali ad esempio del tipo all'inglese. Non sono ammessi rivestimenti sugli stipiti.

In linea generale ogni tipo di intervento dovrà tendere alla conservazione di vetrine di pregio, nel caso gli infissi si presentino particolarmente degradati o comunque non più rispondenti alla funzione loro affidata, potranno essere sostituiti da nuovi infissi che ne ripropongano i caratteri formali (per foggia, materiale, colore, finitura superficiale ecc...). I rapporti dimensionali del vano dovranno essere coerenti con la composizione di facciata e le aperture esistenti, non sono ammesse aperture/vetrine a nastro.

In ogni intervento che interessi la facciata nella sua interezza, si dovrà' procedere alla sostituzione delle vetrine con infissi incongrui con nuovi serramenti rispondenti alle prescrizioni descritte.

Articolo 16

RILASCIO DELL' AUTORIZZAZIONE

Entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda, l'ufficio tecnico preposto, concede

o nega l'autorizzazione, con motivazione scritta la propria scelta.

I termini si interrompono nel caso in cui venga richiesta, a mezzo di comunicazione scritta, dall'ufficio comunale la produzione di ulteriore documentazione integrativa.

I termini di sospensione non potranno protrarsi per più di 60 giorni.

Nel caso di mancato ricevimento di quanto richiesto entro i 60 giorni, la domanda verrà archiviata come, rinunciata dal richiedente.

Articolo 17

TEMPI DI VALIDITA' E RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione ha validità per un periodo di 5 anni. La stessa è rinnovabile a condizione che la richiesta, da presentarsi almeno 90 giorni prima della scadenza, sia richiesta dal medesimo intestatario o titolare.

Articolo 18

DECADENZA, REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E RIMOZIONE

In aggiunta a quanto già detto in precedenza, costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione: la cessazione dell'attività, il trasferimento ad un altro sito, il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 60 giorni dall'avviso scritto di rilascio, la mancata realizzazione dell'insegna entro 180 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il cattivo stato di conservazione o manutenzione dell'opera.

Tutti i messaggi pubblicitari e propagandistici non rispondenti a ciò che autorizzato, devono essere rimossi entro 8 giorni dalla notifica del verbale di contestazione, a cura e spese del titolare o concessionario dell'autorizzazione.

Articolo 19

SANZIONI

La materia di carattere tributario è disciplinata dalle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie, di competenza dell'ufficio preposto.

Articolo 20

NORME TRANSITORIE E FINALI

Le insegne esistenti, dovranno essere regolarizzate con le presenti norme al momento della volturazione con un nuovo titolare dell'esercizio. Nel caso che la difformità dalle presenti norme non sia particolarmente rilevante, l'ufficio tecnico competente ed il Sindaco, può proporre una proroga

all'adeguamento, per un periodo non superiore ad anni tre.

Viene abrogata d'ufficio ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente Regolamento.

ABACHI ESEMPLIFICATIVI GRAFICI E FOTOGRAFICI

Allegati alle NORME GUIDA DELL'IMMAGINE URBANA REGOLAMENTO SUI MEZZI PUBBLICITARI E ARREDO URBANO

ELENCO ABACHI

Abaco N°	Oggetto dell'abaco	
1	Insegne, interventi coerenti	
2	Insegne, interventi non coerenti	
3	Indicazioni puntuali coerenze	
4	Scheda esemplificativa incoerenze	
5	Vetrine, interventi coerenti e non coerenti	
6	Bacheca bi e monofacciale, portabici	
7	Isola ecologica modulare	
8	Cestini e dissuasori	
9	Fioriere e fontane	
10	Panchine, paline e orologi	
11	Pavimentazioni	
12	Illuminazione	